



# COMUNE DI CAMASTRA

## Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Corso Vittorio Veneto, 256  
Telefono 0922/954011 | fax 0922/950212 | pec protocollo.comune.camastra@pec.it

**Ordinanza n.° 4 del 30 agosto 2018**

**OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro in occasione della festività del Santo Patrono, nei giorni 30, 31 agosto, 1, 2 e 3 settembre 2018.**

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto, la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

**Richiamato** il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

**Visto** il programma delle manifestazioni che avranno luogo in questo Comune nei giorni 30, 31 Agosto, 1, 2 e 3 settembre 2018 per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Biagio;

**Atteso** che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

**Rilevato** che, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

**Ritenuto** opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

**Fermo** restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

**Richiamato** l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" il quale prevede :

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare :

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza sovrintende al mantenimento

Publicata all'atto pretorio  
dal 30/8/18 al 14/09/18 Il Messo Comunale  
senza opposizioni. (C. Nicodemo)  
N. 556



# COMUNE DI CAMASTRA

## Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Corso Vittorio Veneto, 256

Telefono 0922/954011 | fax 0922/950212 | pec protocollo.comune.camastra@pec.it

dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

**Visto** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

**Vista** la Circolare della Prefettura di Agrigento prot. nr. 21231 del 12 giugno 2017 avente oggetto "Misure per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni";

**Vista** l'Ordinanza nr. 28/OP/CC/LI/2018 CATG.A4/GAB/2018, prot. 50160 del 28 agosto 2018, della Questura di Agrigento, relativa ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono "San Biagio" che prescrive l'adozione da parte di questa Commissione straordinaria delle ordinanze relative al divieto di somministrazione e vendita di superalcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, di disciplina della viabilità e del piano di emergenza e delle misure di safety imposte dalla normativa vigente per le pubbliche manifestazioni;

**Vista** la propria ordinanza nr 3 del 27/08/2018 relativa alla disciplina del traffico per la festività del Santo Patrono, nei giorni 30, 31 agosto, 1, 2 e 3 settembre 2018;

**Ritenuto** di stabilire l'efficacia del presente provvedimento su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla data di pubblicazione e fino al 4 settembre 2018 ore 6,00, con orario dalle ore 12:00 alle ore 06:00 di ciascun giorno;

**Ritenuta** la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

### ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

Nel centro cittadino **nei giorni 30, 31 agosto, 1, 2 e 3 settembre 2018, con orario dalle ore 12,00 alle ore 06,00 di ciascun giorno:**

- è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, se non consumate all'interno dell'esercizio stesso e depositate, al termine del consumo, negli appositi contenitori per rifiuti posizionati dentro il locale;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nell'area della manifestazione.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore. Ai sensi dell'art.13 legge 24/11/1981, n. 689 è sempre possibile il sequestro amministrativo cautelare degli oggetti costituenti illecito e delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.





**COMUNE DI CAMASTRA**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Corso Vittorio Veneto, 256

Telefono 0922/954011 | fax 0922/950212 | pec protocollo.comune.camastra@pec.it

**DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO e notificata agli esercizi di somministrazione.

**INFORMA**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data

La Polizia Municipale e le FF. OO. sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla residenza Municipale, li 30 agosto 2018

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
(Fichera - Ciarcià - La Paglia)